



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

L'autoproduzione di energia fotovoltaica nell'azienda agricola

2^A Edizione


27 e 28 Luglio 2023

cod. 2A-21-23



LE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI

L'ESPERIENZA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE VENETO



LA DIRETTIVA (UE) N. 2018/2001

Con la Direttiva n. 2018/2001, l'Unione Europea è intervenuta, legittimando, per la prima volta, le comunità energetiche a fonti rinnovabili (c.d. CER):

- considerando n. 50 *«gli Stati membri dovrebbero garantire che le comunità di energia rinnovabile possano partecipare ai regimi di sostegno disponibili su un piano di parità con i partecipanti di grandi dimensioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure, tra cui la fornitura di informazioni, la fornitura di assistenza tecnico-finanziaria, la riduzione dell'onere amministrativo, compresi i criteri di gara incentrati sulle comunità, la creazione di periodi d'offerta su misura per le comunità di energia rinnovabile o la possibilità per tali comunità di essere retribuite tramite sostegno diretto quando rispettano i requisiti degli impianti di piccola taglia»;*



- considerando n. 63: «nel favorire lo sviluppo del mercato dell'energia da fonti rinnovabili, è necessario tener conto dell'impatto positivo sullo sviluppo a livello regionale e locale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le PMI e i produttori indipendenti di energia, tra cui gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile»;

- considerando n. 67: «la concessione di diritti agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente permette inoltre alle comunità di energia rinnovabile di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura. Gli Stati membri dovrebbero cogliere in modo appropriato tale opportunità, anche valutando la possibilità di consentire il coinvolgimento di famiglie che altrimenti potrebbero non essere in grado di partecipare, ivi compresi i consumatori vulnerabili e i locatari»;



- considerando n. 70: «la partecipazione dei cittadini locali e delle autorità locali a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi, il che si traduce in investimenti a livello locale, più scelta per i consumatori e una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica. Tale coinvolgimento a livello locale è tanto più importante in un contesto caratterizzato dall'aumento della capacità di energia rinnovabile. Le misure volte a consentire alle comunità di energia rinnovabile di competere su un piano di parità con altri produttori mirano altresì ad aumentare la partecipazione locale dei cittadini a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili e pertanto incrementano l'accettazione dell'energie rinnovabile».



L'art. 2, n. 16, della Direttiva definisce comunità di energia rinnovabile, il soggetto giuridico:

- a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
- b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
- c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.



L'art. 15, par. 3, stabilisce che «*gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile*».

Ai sensi dell'art. 22, par. 4, «*gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile. Tale quadro garantisce, tra l'altro, che:*

f) la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;

g) siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni».



POTESTA' LEGISLATIVA CONCORRENTE

L'art. 117, comma terzo, della Costituzione, per come modificato a seguito della Legge costituzionale n. 3/2001, elenca tra le materie di potestà legislativa concorrente, tra l'altro, quella relativa alla «*produzione, [al] trasporto e [alla] distribuzione nazionale dell'energia*».

Nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, al primo è demandata la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle seconde compete la disciplina delle norme di dettaglio, purché queste ultime non contrastino con le norme statali, con le norme ed i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

LA LEGISLAZIONE STATALE

Con l'art. 42**bis** del d. l. 162/2019, convertito in legge 8/2020, è stata consentita l'attivazione di forme di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili così come la costituzione di comunità energetiche rinnovabili. E' stato consentito, ossia, ai consumatori di energia elettrica di associarsi per divenire autoconsumatori di energia elettrica che agiscono collettivamente o realizzano delle CER, purché:

- a. nel caso delle CER, gli azionisti o i membri siano persone fisiche, PMI, enti territoriali, comprese le amministrazioni comunali;
- b. l'obiettivo sia quello di *«fornire benefici ambientali, economici o sociali [...] piuttosto che profitti finanziari»*;
- c. la partecipazione sia consentita a tutti i consumatori, comprese le famiglie a basso reddito o vulnerabili.



Con il successivo d. lgs. 199/2021, la Direttiva (UE) 2018/2001 è stata recepita dal legislatore italiano.

La finalità perseguita in sede di recepimento della normativa euro-unitaria è l'accelerazione del percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

L'art. 31, nel disciplinare, le CER, riconosce il diritto dei clienti finali di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati alcuni fondamentali requisiti:

- a) l'obiettivo principale della comunità è fornire benefici ambientali, economici o sociali e non realizzare profitti finanziari;
- b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo, in cui l'esercizio dei poteri di controllo è attribuito esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali, autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore, amministrazioni locali;
- c) per le imprese, la loro partecipazione non ne sia l'attività commerciale e industriale principale;
- d) la partecipazione sia aperta a tutti i consumatori, comprese le famiglie a basso reddito o vulnerabili.



LA LEGISLAZIONE REGIONALE

Nel 2021, sono presentate al Consiglio Regionale due Proposte di Legge ad iniziativa di alcuni Consiglieri Regionali ed un disegno di legge ad opera della Giunta Regionale.


I tre testi sono, quindi, elaborati, dalla Terza Commissione consiliare, in un unico progetto di legge, denominato «Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale», che è approvato con sostegno trasversale di maggioranza e minoranze consiliari.

E' così approvata e promulgata la [Legge Regionale n. 16 del 05.07.2022](#) di «Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale», che, nell'ambito regionale, declina ed attua i principi fondamentali dettati dalla legislazione statale a sostegno della diffusione e dell'incentivazione delle comunità energetiche rinnovabili.




GLI SCOPI PERSEGUITI DALLA LEGGE REGIONALE

Mediante la L.R. 16/2022, la Regione Veneto intende perseguire ed attuare la transizione energetica del sistema socio-economico regionale in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione energetica da fonti rinnovabili, per come stabiliti e determinati da parte del legislatore statale.




La promozione della costituzione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, così come delle comunità energetiche rinnovabili, diviene, dunque, per il Legislatore Regionale, strumento e mezzo:

- a. per assicurare e conformarsi agli obblighi internazionali, UE e statali in materia energetica, di sostenibilità ambientale e di cambiamenti climatici;
- b. per superare l'utilizzo di fonti fossili;
- c. favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte da fonti rinnovabili;
- d. sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici;
- e. contrastare la povertà energetica;
- f. ridurre la dipendenza energetica su scale locale.



La centralità attribuita dal Legislatore Regionale a queste forme di «condivisione energetica» è tale che «*la Regione del Veneto riconosce le CER quali:*

- *uno dei pilastri di un sistema energetico resiliente e mutualistico;*
- *nuovo nucleo di sostenibilità energetica locale;*
- *strumento di rafforzamento dell'utilizzo e dell'accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema veneto di produzione di energia».*





La Legge Regionale non disciplina né definisce rispettivamente le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) e gli AERAC (Autoconsumatori di Energia Rinnovabile che Agiscono Collettivamente) in ossequio ai criteri che disciplinano l'esercizio della potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni.

Ecco perché – a pena, altrimenti, di possibile illegittimità costituzionale – la L.R. 16/2022 rinvia alle definizioni e alle condizioni minime stabilite dal d. lgs. 199/2021.



E', ad ogni modo ribadito conformemente a quanto stabilito dal legislatore euro-unitario e statale – che gli AERAC e le CER devono incentrare la loro attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione o, comunque, sul perseguimento di un profitto.

Il loro obiettivo primario consiste, infatti, nell'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità e nell'eventuale immagazzinamento dell'energia prodotta.



La loro azione deve essere, in ogni caso, ispirata al/alla ed essere ossequiosa del/della:

- a. rispetto della normativa in materia di qualità dell'area;
- b. miglioramento della regolazione delle reti;
- c. riduzione dell'impatto carbonico della domanda di energia;
- d. miglioramento del bilanciamento della produzione e consumo;
- e. riduzione dei costi per il consumatore finale.



E', altresì, ribadito – in continuità e conformità con la legislazione sovranazionale e statale – che le CER e gli AERAC devono:

- essere fondati sulla partecipazione aperta e volontaria. Dunque, chiunque ne può far parte, nel rispetto degli eventuali limiti fissati dal legislatore statale, senza che, nel contempo, alcuno possa essere costretto a parteciparvi;
- devono assicurare la partecipazione tanto a soggetti pubblici quanto a quelli privati o ad entrambi.

La Regione Veneto promuove, sostiene e favorisce la diffusione, sul territorio regionale, delle CER e degli AERAC.

A tal fine, sono stati stanziati € 250.000,00 rispettivamente per l'esercizio 2023 e per quello 2024:

- a. a favore dei Comuni e dei gestori pubblici di edilizia residenziale pubblica per la diffusione e la realizzazione di CER e di AERAC;
- b. per la promozione, la facilitazione e la diffusione di CER ed AERAC;
- c. per la realizzazione di infrastrutture materiali ed immateriali a servizio delle CER e degli AERAC.



REGIONE DEL VENETO



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Spetta alla Giunta Regionale l'attuazione della L.R. n. 16/2022.

In particolare, la Giunta individua:

1. i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno previste per la costituzione di CER ed AERAC;
2. i meccanismi di premialità destinati al contrasto della povertà energetica, allo spopolamento delle aree montane ed interne, alla sostituzione delle fonti fossili, all'inclusione e alla solidarietà sociale;
3. le modalità di supporto informativo, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle CER e degli AERAC.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

La Giunta Regionale può prevedere il finanziamento per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio delle CER.

Attenzione, però, che i finanziamenti erogati dalla Regione, se configurano aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE, devono essere notificati alla Commissione Europea.

Non è stata prevista, invece, la costituzione di una società «veneta» deputata alla realizzazione e costituzione di CER, come, ad esempio, avvenuto in Lombardia attraverso la società Comunità di Energia Rinnovabile Lombarde (CERL).



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Alla Giunta Regionale compete l'istituzione di un Tavolo tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici, al fine di:

- a. facilitare la diffusione delle CER e degli AERAC sul territorio regionale;
- b. monitorare le attività ed i fabbisogni del territorio al fine di garantire la diffusione delle CER e degli AERAC;
- c. diffondere le attività e le buone pratiche sviluppate sul territorio regionale;
- d. individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche;
- e. prevedere un focus specifico e permanente sulla povertà energetica.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Infine, alla Giunta Regionale spetta, con cadenza biennale, presentare alla competente Commissione consiliare, una relazione esplicativa sull'attuazione della L.R. n. 16/2022, con particolare riferimento:

- a. alla diffusione delle CER e degli AERAC;
- b. all'attività svolta dal Tavolo tecnico.

LA D.G.R. n. 1442 del 18.11.2022

Nell'esercitare i poteri e le funzioni che le sono stati attribuiti dalla L.R. n. 16/2022, la Giunta Regionale ha adottato, il 18.11.2022, una prima deliberazione, mediante la quale sono state individuate le modalità di supporto informativo, tecnico e di orientamento finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle CER e degli AERAC.

Dopo aver ribadito che CER ed AERAC rappresentano «*un modello innovativo di approvvigionamento, distribuzione e consumo di energia*», oltre ad «*una imperdibile opportunità di sviluppo locale*», la Giunta ha ritenuto di attivare prioritariamente una prima fase informativa e promozionale delle CER e degli AERAC attraverso:

1. la definizione di un piano di comunicazione integrato comprendente l'immagine coordinata e la creazione di un portale web;
2. l'informazione rivolta al territorio.

La prima attività è adempiuta direttamente dalla Regione.

Si tratta di uno strumento che deve consentire di programmare e gestire le azioni di comunicazione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Legge Regionale, attraverso la creazione di una sinergia tra comunicazione interna ed esterna, al fine di incentivare le relazioni dei diversi soggetti coinvolti nell'attività di informazione, promozione e sviluppo delle CER e degli AERAC-

Nel contempo, è stata prevista la creazione di un sito web che ospiti le informazioni e le funzionalità necessarie per la diffusione delle CER e degli AERAC.

Questo il link di collegamento al sito: <https://www.regione.veneto.it/web/energia/comunita-energia-rinnovabile-e-autoconsumo-diffuso>.



Seguici su:



MENU



Regione del Veneto

Il portale della Regione del Veneto

Ricerca nel sito...

Cerca

[Home page](#)

[la Regione](#)

[Servizi](#)



Energia

Sviluppo sostenibile in Veneto

Energia / [Le Comunità di Energia rinnovabile e le altre configurazioni per l'autoconsumo diffuso](#) /

Le Comunità di Energia rinnovabile e le altre configurazioni per l'autoconsumo diffuso

Le Comunità di Energia rinnovabile e le altre configurazioni per l'autoconsumo diffuso



**VENETO VERDE
ENERGIA**
Comunità Energetiche
del Veneto

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e gruppi di Autoconsumatori di Energia Rinnovabile rappresentano due delle modalità in cui i consumatori di energia possono raggrupparsi per costituire un unico soggetto virtuale che autoconsuma l'energia prodotta e messa in condivisione dai suoi componenti. L'energia condivisa, nel caso di energia elettrica, può essere messa a disposizione degli altri utenti anche attraverso l'utilizzo della rete di distribuzione esistente.

La normale applicazione di queste configurazioni di autoconsumo diffuso interessa raggruppamenti di utenti appartenenti ad ambiti territoriali limitati (nel caso degli autoconsumatori addirittura all'ambito di uno stesso condominio), in modo da minimizzare le inevitabili perdite di energia nelle infrastrutture di rete.

La seconda attività è, di contro, attuata in collaborazione con gli Enti locali, in particolare con le Province e la Città Metropolitana di Venezia, che sono state considerate l'ente di livello territoriale più efficace ed adeguato con cui attuare la predetta collaborazione.

A tal proposito, è stato sottoscritto un apposito accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, in forza del quale ciascuna Provincia o la Città Metropolitana si sono impegnate a realizzare, in collaborazione e con il coordinamento della Regione, attività di informazione, promozione, facilitazione e diffusione delle CER e degli AERAC, attraverso:

1. l'organizzazione di almeno un evento informativo in presenza, con la possibilità di collegamento da remoto, che coinvolga i Comuni, i professionisti del settore ed i gestori pubblici di edilizia residenziale pubblica;
2. realizzare un servizio di punto di contatto informativo sulle CER e sugli AERAC.

Gli incontri pubblici si sono tenuti, nel corso del 2023, nelle seguenti date:

- il 10 marzo a Rovigo nel Salone del Grano della Camera di Commercio;
- il 16 marzo a Treviso presso Sant'Artemio, sede della Provincia di Treviso;
- il 17 marzo a Belluno, nella sala conferenze di Villa Patt di Sedico;
- il 20 marzo a Padova nella sede della Provincia di Padova;
- il 23 marzo a Verona nella sala della Gran Guardia del Comune di Verona;
- il 29 marzo a Venezia nell'Auditorium della Città Metropolitana di Venezia;
- il 31 marzo a Vicenza presso la sede della Provincia di Vicenza in Contrà Gazzolle 1.

Le registrazioni degli incontri sono disponibili online, ad esempio, quella tenutasi presso la Provincia di Vicenza, collegandosi al sito: <https://www.youtube.com/watch?v=4kiDoYiVN0c>

Infine, è ancora possibile, per quanti siano interessati, compilare il questionario messo a disposizione online dalla Regione, raggiungibile al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde8tsKQC9t8EyjMp_vVk2X5ldLi94v_jHge2H4u0KZHnAEYw/viewform



La Regione del Veneto e le Comunità Energetiche Rinnovabili

La Regione Veneto, per perseguire la transizione energetica, in conformità agli obblighi Internazionali e alla normativa dell'Unione europea e statale, ha approvato una specifica legge regionale, la L.R. n. 16 del 05 luglio 2022, che promuove le Comunità Energetiche rinnovabili (CER) e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile (AERAC) che agiscono collettivamente sul territorio regionale, al fine di superare l'utilizzo di fonti fossili e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici, contribuendo anche a contrastare la povertà energetica ed a perseguire la riduzione della dipendenza energetica su scale locali.

Attraverso il questionario, la Regione intende raccogliere le testimonianze di Amministrazioni pubbliche, imprese, professionisti e cittadini sulla conoscenza di queste nuove opportunità e ricavare idee, spunti, osservazioni per realizzare le CER anche nel nostro territorio.

Grazie per il Suo tempo.

[Accedi a Google](#) per salvare i risultati raggiunti. [Scopri di più](#)

* Indica una domanda obbligatoria

Stai rispondendo al questionario come: *

- Pubblica Amministrazione
- Cittadino
- Impresa
- Tecnico professionale
- Altro: _____

Avanti

Cancello modulo

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

Questo modulo è stato creato all'interno di regione.veneto.it. [Segnala abuso](#)

Google Moduli

Anche l'Università degli Studi di Padova, attraverso il Dipartimento FISPPA (Sezione di Psicologia Applicata), sta compiendo un sondaggio, attivo sino al 30.09.2023, finalizzato ad indagare l'accettazione sociale delle energie rinnovabili ed i fattori di comunità che possono guidare verso la transizione energetica attraverso lo sviluppo di modelli energetici emergenti, come le CER.

Il *survey* è compilabile collegandosi al link:
https://unipadova.qualtrics.com/jfe/form/SV_9Fg3naY9Intlc2



LA D.G.R. n. 1554 del 06.12.2022

Con deliberazione n. 1554 del 06.12.2022, la Giunta Regionale ha esercitato i poteri che le sono stati attribuiti dalla L.R. n. 16/2022 attraverso l'istituto del Tavolo Tecnico permanente per la riduzione dei consumi nell'ambito della promozione dell'istituzione delle CER e degli AERAC. Il Tavolo è costituito da:

- un rappresentante della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, che lo presiede;
- un rappresentante designato dal GSE;
- un rappresentante designato da RSE S.p.a.;
- un rappresentante designato da ENEA;
- un rappresentante designato da ARERA;
- un rappresentante designato da TERNA S.p.a.;
- un rappresentante designato da UPI Veneto;
- un rappresentante designato da ANCI Veneto;

- un rappresentante designato da Fondazione Univeneto;
- un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentanti a livello regionale per il settore industria, artigianato, agricoltura, commercio e per il settore cooperativo;
- un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore delle professioni intellettuali in ambito tecnico;
- un rappresentante designato da ciascun soggetto distributore di energia, risultante dagli elenchi degli operatori pubblicati da ARERA.

Potranno, inoltre, partecipare al Tavolo tecnico, per presentare proposte, pareri e/o con funzione consultiva, su invito del Presidente del Tavolo, esperti, responsabili di Associazioni, Ordini professionali ed altre Organizzazioni che abbiano una specifica competenza in relazione alle materie da trattare.